

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 26 novembre 2004, nel procedimento A.C. Smits-Koolhoven contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-495/04)

(2005/C 31/23)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 26 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1° dicembre 2004, nel procedimento A.C. Smits-Koolhoven contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se rientrano nell'eccezione prevista dall'art. 7, n. 2, della direttiva 95/59 (¹) per i prodotti aventi una funzione esclusivamente medica sigarette a base di erbe quali quelle controverse nella fattispecie, delle quali è certo che non contengono sostanze aventi un effetto medicinale, ma che, con approvazione del Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (il Consiglio per la valutazione delle raccomandazioni pubbliche riguardanti medicinali/Consiglio per la valutazione delle raccomandazioni riguardanti prodotti per la salute), sono vendute come «Sigarette medicinali a base di erbe» quale ausilio per smettere di fumare.

(¹) GU L 291 del 6.12.1995, pagg. 40-45.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven te 's-Gravenhage, con ordinanza 26 novembre 2004, nella causa J. Slob. contro Productschap Zuive

(Causa C-496/04)

(2005/C 31/24)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 26 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 2004, nella causa J. Slob contro Productschap Zuivel, il College van Beroep voor het Bedrijf-

sleven te 's-Gravenhage ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- se l'art. 7, n. 1, parte iniziale, e n. 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione dà a uno Stato membro il potere di adottare una regolamentazione che imponga ai produttori di latte stabiliti sul suo territorio obblighi contabili che vadano al di là di quelli stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento.
- In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si debba giudicare in tal caso, per quanto riguarda una norma che obblighi il produttore a giustificare nella sua amministrazione i quantitativi di burro prodotti e il loro uso, se ciò resti nell'ambito discrezionale consentito allo Stato membro, anche se il burro è stato distrutto o è stato trasformato in alimento per animali.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 1° dicembre 2004

(Causa C-497/04)

(2005/C 31/25)

(Lingua processuale: il greco)

Il 1° dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico TRAVERSA, consigliere giuridico, e Georgios ZAVVOS, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 marzo 2002, 2002/13/CE (¹), che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 20 settembre 2003.

(¹) GU L 77 del 20 marzo 2002, pag. 17.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 1° dicembre 2004

(Causa C-498/04)

(2005/C 31/26)

(Lingua processuale: il greco)

Il 1° dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico TRAVERSA, consigliere giuridico, e Georgios ZAVVOS, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE (¹) relativa all'assicurazione sulla vita, la quale sostituisce e abroga secondo il suo art. 72, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 marzo 2002, 2002/12/CE che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 20 settembre 2003.

(¹) GU L 345 del 19 dicembre 2002, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf con ordinanza 8 ottobre 2004 nel procedimento sig. Hans Werhof contro Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG.

(Causa C-499/04)

(2005/C 31/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 8 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee 2 dicembre 2004, nel procedimento sig. Hans Werhof contro Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG, il Landesarbeitsgericht Düsseldorf, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se sia compatibile con l'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (¹), che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, il fatto che, in caso di trasferimento di azienda, il cessionario non vincolato a contratti collettivi sia tenuto a rispettare un accordo concluso tra il cedente – vincolato invece alla contrattazione collettiva – ed il lavoratore, in base al quale sia stata convenuta l'applicabilità degli accordi salariali collettivi di volta in volta vincolanti per il detto cedente, qualora il menzionato obbligo di rispetto dell'accordo pregresso comporti l'applicabilità dell'accordo salariale collettivo in vigore al momento del trasferimento dell'azienda, ma non quella di analoghi accordi salariali entrati in vigore in un momento successivo.
- 2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1.:

se sia compatibile con l'art. 3, n. 1, della direttiva 98/50/CE il fatto che il cessionario non vincolato alla contrattazione collettiva sia tenuto a rispettare gli accordi salariali collettivi entrati in vigore successivamente alla data di trasferimento dell'azienda soltanto fintanto che siffatta efficacia vincolante sussiste per il cedente.

(¹) GU L 201, pag. 88.